



COMUNE DI USSEGLIO

Unione Montana Alpi Graie - Città Metropolitana di Torino

Via Roma n° 7 - 10070 – USSEGLIO

tel: 0123/83702 mail: info@comune.usseglio.to.it pec: info@pec.comune.usseglio.to.it

ORDINANZA

N. 9 DEL 06/07/2026

OGGETTO:

DIVIETO DI SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE IN BOTTIGLIE DI VETRO E LATTINE NEL CORSO DELLO SVOLGIMENTO DELLE MANIFESTAZIONI ESTIVE 2026

IL SINDACO

Premesso che a decorrere dal 10/07/2026 e sino al mese di ottobre 2026 sono previsti numerosi eventi e manifestazioni che avranno luogo sul territorio comunale, nello specifico:

- Il 10-11 -12 e 18-19 luglio 2026 – “30° Mostra Nazionale della Toma di Lanzo e dei formaggi di Alpeggio” e “22° Mostra bovina ovina caprina di razze alpine”; ;
- Il 13/08/2026 : 30° Mostra Mercato dei Prodotti naturali e dei Mestieri delle Valli;
- Il 01/08/2026: la Via di Annibale – Sky Marathon;
- Il 06/09/2026: la Fiera del Miele di montagna e dei frutti del sottobosco;
- Il 03-04/10/2026: “Festa della Transumanza e della patata di Montagna”

Tali eventi, a vocazione prettamente turistica e rivolti alla promozione del territorio montano, sono organizzati in collaborazione con la Locale Associazione Turistica Pro Loco Usseglio o da altri enti e/o soggetti terzi che hanno ottenuto il patrocinio da parte del Comune di Usseglio e, presumibilmente, richiameranno un forte afflusso di pubblico non solo locale ma anche regionale e, in alcuni casi, nazionale;

Preso atto del diffuso fenomeno dell'abbandono al suolo di bottiglie in vetro e di lattine, successivo al consumo delle bevande ivi contenute, all'esterno degli esercizi pubblici e commerciali e senza riguardo alla pulizia ed all'igiene del suolo e dell'abitato;

Considerato che:

-i gravi eventi accaduti in Torino hanno manifestato con tutta evidenza i rischi, nell'attuale contesto generale, per l'ordine e sicurezza pubblica nonché per la pubblica incolumità derivanti dall'abbandono al suolo di grandi quantità di tali contenitori vuoti e infranti;

- in sede di Comitato Provinciale per l'Ordine e Sicurezza Pubblica si è concordato sull'opportunità, allo scopo di prevenire effetti pregiudizievoli per l'ordine e sicurezza pubblica e per la pubblica incolumità, di valutare, in occasione di eventi che prevedono una rilevante concentrazione di partecipanti e un elevato afflusso di

pubblico, l'adozione di provvedimenti di divieto di somministrazione di bevande contenute in bottiglie di vetro e in lattine in alluminio, nonché la detenzione di tali contenitori per bevande;

Ritenuto che quanto precede possa determinare un concreto e reale pregiudizio per la sicurezza e per l'ordine pubblico;

Vista la circolare n° 555/OP/0001991/2017/1 del Ministero dell'interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza, Segreteria del Dipartimento, Ufficio Ordine Pubblico del 7 giugno 2017 prot. n° 835, con la quale viene richiesto di “.. *omissis...qualificare gli aspetti di Safety quali i dispositivi e le misure strutturali a salvaguardia dell'incolumità delle persone e quelli di Security quali si servizi di ordine e sicurezza pubblica... omissis..*” valutare l'opportunità dell'adozione di apposito provvedimento di divieto di somministrazione di bevande ed alimenti in contenitori idonei all'offesa, nei giorni sopra indicati nell'area interessata dalle manifestazioni;

Vista la nota del Ministero dell'Interno Dipartimento della Pubblica Sicurezza n° 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017;

Ritenuto di aderire a quanto indicato nella predetta circolare pertanto, al fine di garantire il preminente interesse pubblico alla tutela dell'ordine e della sicurezza, di vietare, nella zona interessata dall'evento, la somministrazione di bevande ed alimenti in contenitori di vetro e in lattine in alluminio, in quanto idonee all'offesa della persona, nonché la detenzione di tali contenitori e il loro abbandono al di fuori degli appositi raccoglitori;

Visto l'art. 2 del T.U.L.P.S., approvato con R.D. 18.6.1931, n.773;

ORDINA

Per le motivazioni indicate in premessa:

Nel corso della stagione estiva 2026 e sino al mese di ottobre 2026 in occasione dei seguenti eventi:

- Il 10-11 -12 e 18-19 luglio 2026 – “30° Mostra Nazionale della Toma di Lanzo e dei formaggi di Alpeggio” e “22° Mostra bovina ovina caprina di razze alpine”; ;
- Il 13/08/2026 : 30° Mostra Mercato dei Prodotti naturali e dei Mestieri delle Valli;
- Il 01/08/2026: la Via di Annibale – Sky Marathon;
- Il 06/09/2026: la Fiera del Miele di montagna e dei frutti del sottobosco;
- Il 03-04/10/2026: “Festa della Transumanza e della patata di Montagna”

- il divieto di somministrazione di bevande contenute in recipienti di vetro ed in lattine di alluminio;
- il consumo in luogo pubblico di alimenti e bevande contenuti in recipienti in vetro e in lattine di alluminio;
- la detenzione in luogo pubblico di bottiglie di vetro o lattine, nonché il loro abbandono fuori dagli appositi raccoglitori nell'area interessata dallo svolgimento dei suddetti eventi, ad esclusione dei soli avventori seduti al tavolo all'interno degli esercizi pubblici.

Sono consentite la commercializzazione e detenzione di bevande ed alimenti in contenitori di plastica leggera o carta.

La presente Ordinanza entra in vigore il giorno successivo alla Pubblicazione all'Albo Pretorio on-line ed ha validità fino alla conclusione degli eventi richiamati in parola.

DISPONE

Che la presente Ordinanza:

- Venga pubblicata all'Albo Pretorio on-line, nonché sul sito istituzionale del Comune;

Documento prodotto con sistema automatizzato del Comune di Usseglio. Responsabile Procedimento: SEFFUSATTI BIANCA (D.Lgs. n. 39/93 art.3). La presente copia è destinata unicamente alla pubblicazione sull'albo pretorio on-line

- Venga trasmessa ai Carabinieri della Stazione di Viù;
- Venga trasmessa al Prefetto di Torino;
- Gli Ufficiali e gli Agenti di P.S. cureranno la vigilanza sull'ottemperanza alla medesima, procedendo nei confronti dei trasgressori secondo i termini di legge.

I N F O R M A

I trasgressori saranno puniti ai sensi dell'art. 650 del Codice Penale.

Avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al TAR del Piemonte entro 60 giorni dall'avvenuta pubblicazione o, in alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni.

IL SINDACO
POMA Andrea
Firmato Digitalmente